

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 2846-A

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

(RELATORE PETTINATO)

Comunicata alla Presidenza il 18 novembre 1997

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1997,
n. 363, recante proroga del termine per la dismissione delle
strutture penitenziarie di Pianosa e dell'Asinara

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e col Ministro di grazia e giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1997

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 1 ^a Commissione permanente	»	4
Decreto-legge	»	5
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - In esecuzione della norma di cui all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, la utilizzazione per fini detentivi degli istituti di Pianosa e dell'Asinara sarebbe dovuta cessare alla data del 31 ottobre 1997, per consentire la realizzazione del Parco nazionale dell'Asinara e dell'Arcipelago Toscano.

Nelle more della effettiva realizzazione del Parco nazionale dell'Asinara era stato ipotizzato - anche con riferimento agli ordini del giorno della Commissione giustizia del Senato del 4 dicembre 1996 e della Commissione ambiente della Camera dei deputati del 25 settembre 1997 - di non dismettere del tutto le strutture carcerarie per sperimentarvi forme attenuate di detenzione da applicare a soggetti che, per la loro scarsa pericolosità sociale, potessero essere destinati allo svolgimento di attività lavorative proprio nella gestione delle aree protette, nelle quali, peraltro, la stessa attività di vigilanza espletata dalla Polizia penitenziaria nei confronti dei detenuti avrebbe potuto tradursi in uno strumento ulteriore di salvaguardia del parco.

Sono state, perciò, tempestivamente avviate trattative con le amministrazioni territorialmente od istituzionalmente interessate, allo scopo di definire la delimitazione dell'area da utilizzare a fini detentivi e le modalità di accesso e di sorveglianza dell'isola, nonchè dare soluzioni alle complesse problematiche connesse alla realizza-

zione di un così interessante progetto. Nelle more di tali trattative, si è prudentemente decisa la sospensione delle operazioni di dismissione delle strutture esistenti e delle consistenti attività agricole che venivano svolte nelle aree di pertinenza, compresi gli allevamenti che ad oggi ancora ospitano centinaia di capi di bestiame, la cui cura è affidata ai detenuti.

Le trattative, sulle quali ha pesato la notevole complessità degli interessi da salvaguardare, hanno avuto durata ben maggiore di quella preventivata, senza sboccare nell'esito ipotizzato, sicchè non è stato possibile procedere alla definitiva dismissione degli istituti penitenziari e delle attività connesse entro il previsto termine del 31 ottobre 1997.

La dismissione - lo si è appena ricordato - implica, oltre il trasferimento del personale e dei detenuti, anche il trasloco di rilevanti quantità di materiali e di bestiame: si tratta di operazioni di qualche complessità, che l'amministrazione interessata ritiene di poter completare entro il 31 dicembre 1997. È una dilazione di durata tollerabile, che non comporta ritardi gravi nella realizzazione del parco. La Commissione ha licenziato senza proporre modificazioni il testo varato dal Governo e si auspica, pertanto, che il Senato voglia rapidamente procedere alla conversione del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 363, con il quale si è, appunto, proceduto alla proroga di sessanta giorni dell'originario termine.

PETTINATO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: LUBRANO DI RICCO)

5 novembre 1997

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 363, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 28 ottobre 1997.

Proroga del termine per la dismissione delle strutture penitenziarie di Pianosa e dell'Asinara

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di una breve proroga del termine per la dismissione delle strutture penitenziarie di Pianosa e dell'Asinara, al fine di portare a compimento le complesse operazioni connesse a tale dismissione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine per la cessazione dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, previsto dall'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, è prorogato sino al 31 dicembre 1997, al solo fine di consentire il completamento delle operazioni connesse alla definitiva dismissione delle strutture carcerarie.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1997

SCÀLFARO

PRODI – FLICK

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 363, recante proroga del termine per la dismissione delle strutture penitenziarie di Pianosa e dell'Asinara.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

